



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 238 del 17/07/2013 – 24/07/2013 Udienza pubblica del 02/07/2013
Massima n. 1:	<p>Titolo Paesaggio - Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Autorizzazione paesaggistica - Inserimento nell'art. 4 della legge regionale n. 18 del 1994 del comma 1, lettere g), h), k), q) ed r), contenente elencazione di interventi esenti dall'obbligo del rilascio di autorizzazione paesaggistica - Potenziale idoneità di tali interventi ad alterare lo stato dei luoghi protetti da vincolo paesaggistico - Contrasto con il codice dei beni culturali e del paesaggio e con il relativo regolamento di attuazione sul procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, che consentono l'esenzione solo per gli "interventi di consolidamento statico e di restauro conservativo di modesta entità" - Lesione degli standard minimi di tutela del paesaggio valevoli su tutto il territorio nazionale, da considerarsi norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, che la Regione autonoma è tenuta a rispettare - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale - Violazione dello statuto regionale - Illegittimità costituzionale parziale.</p> <p>Testo Va rilevata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 1 agosto 2012, n. 27 come promossa dal Presidente del</p>



	<p>Consiglio dei Ministri, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. m) ed s) della Costituzione e dell'articolo 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale della regione Valle d'Aosta). La censura per violazione dei suindicati parametri è accolta nella parte in cui, sostituendo l'art. 4, comma 1, della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 recante "Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio", vi inserisce le lettere g), h), k), q) ed r) prevedendo l'esenzione dall'obbligo del rilascio di autorizzazione paesaggistica per un'ampia serie di interventi che la normativa statale, invece, subordina a tale autorizzazione, contrastando così con l'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", in cui sono previsti gli interventi che non necessitano di autorizzazione paesaggistica.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 01/08/2012, n. 27 art. 3 nella parte in cui, sostituendo l'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 18 del 1994, vi inserisce le lettere g), h), k), q) ed r).</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art. 117, co. 2 statuto regione Valle d'Aosta art. 2</p> <p>Altri parametri e norme interposte decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 art. 149 decreto del Presidente della Repubblica 09/07/2010, n. 139</p>
Massima n. 2:	<p>Titolo Paesaggio - Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Autorizzazione paesaggistica - Previsione che la Giunta regionale possa stabilire "limiti qualitativi e quantitativi ai fini della tutela del paesaggio, di ammissibilità dei progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 3" della medesima legge regionale - Interventi espunti dalla legge regionale per effetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale parziale .</p> <p>Testo Va rilevata, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. m) ed s) della Costituzione e dell'articolo 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale della regione Valle d'Aosta), l'illegittimità costituzionale della questione promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dell'articolo 10 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 1 agosto 2012, n. 27, limitatamente ai progetti relativi agli interventi di cui alle lettere g), h), k), q) ed r) dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 recante "Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio". Poiché tale norma impugnata fa riferimento all'articolo</p>



	<p>3 della medesima legge, dove sono state censurate, in quanto illegittime, le modifiche apportate dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 , di conseguenza la Giunta regionale non ha la possibilità di determinare i limiti qualitativi e quantitativi, ai fini della tutela del paesaggio, di ammissibilità dei progetti relativi agli interventi.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 01/08/2012, n. 27 art. 10 nella parte in cui inserisce l'art. 11-ter nella l.r. n. 18/1994, limitatamente. ai progetti relativi agli interventi di cui alle lett. g), h), k), q) ed r) dell'art. 4, co.1</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art. 117 co. 2 statuto regione Valle d'Aosta art. 2</p> <p>Altri parametri e norme interposte decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 art. 146 decreto del Presidente della Repubblica 09/07/2010, n. 139</p>
Massima n. 3:	<p>Titolo Paesaggio - Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Autorizzazione paesaggistica - Previsione che la Commissione regionale per il paesaggio possa esprimere pareri vincolanti in merito alle istanze relative alla conversione delle demolizioni in indennità o sanzioni pecuniarie - Contrasto con la normativa del codice dei beni culturali e del paesaggio, secondo la quale l'autorità competente si pronuncia previo parere vincolante della soprintendenza - Lesione degli standard minimi di tutela del paesaggio valevoli su tutto il territorio nazionale, da considerarsi norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, che la Regione autonoma è tenuta a rispettare - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Violazione dello statuto regionale - Necessità di espungere dalla norma censurata l'aggettivo «vincolanti» - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriori doglianze.</p> <p>Testo Va rilevata, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. m) ed s) della Costituzione e dell'articolo 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale della regione Valle d'Aosta), l'illegittimità costituzionale, promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dell'articolo 9 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 1 agosto 2012, n. 27, nella parte in cui inserisce l'art. 11-bis nella legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 recante “Deleghe ai Comuni della Valle d’Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio”, relativamente all'aggettivo "vincolanti" presente nel secondo comma di quest'ultimo. Poiché la norma impugnata prevedendo che la</p>



	<p>Commissione regionale per il paesaggio dia pareri vincolanti riguardo alle istanze inerenti la conversione delle demolizioni in indennità o sanzioni pecuniarie va in contrasto con la normativa del Codice dei beni culturali e del paesaggio, secondo la quale l'autorità competente si esprime previo parere vincolante della soprintendenza, violando, pertanto, la competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e non rispettando i limiti posti dallo Statuto speciale all'esercizio della competenza legislativa primaria della Regione autonoma.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 01/08/2012, n. 27 art. 9 nella parte in cui inserisce l'art. 11-bis nella l.r. n. 18/1994, limitatamente all'aggettivo "vincolanti" presente nel comma 2 di quest'ultimo</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art. 117 co. 2 statuto regione Valle d'Aosta art. 2</p> <p>Altri parametri e norme interposte decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 art. 167</p>

Redattore: Sig.ra Tiziana Falletta

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

